

“Regolamento per la disciplina del conferimento della Cittadinanza Onoraria”
Approvato con delibera C.C. n. 60 del 10 maggio 2013 – Immediatamente esecutiva

ART. 1 (Definizione dell’onorificenza e destinatari)

1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che la città di Trapani conferisce a cittadini italiani o stranieri, non nati né residenti nel Comune di Trapani.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad Associazioni, Enti, Raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso, che non abbiano la propria sede a Trapani, anche se non legati al territorio.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

ART. 2 (Criteri per il conferimento e competenze)

Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale per speciali e riconosciute benemerenze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) Per l’esempio di una vita sempre e continuativamente ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, della difesa dei diritti umani, con esposizione, impegno e dedizione personali;
- b) Per il significativo contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva;
- c) Per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso e straordinario impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- d) Per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità trapanese unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini trapanesi e all’esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica ed umana della loro terra, nonché per la realizzazione di opere nei medesimi campi, che abbiano dato lustro alla città di Trapani;
- e) Per l’impegno civile dimostrato nella lotta alla mafia e alla criminalità e per l’affermazione della legalità.

ART. 3

La proposta di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” può essere avanzata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, da 1/3 dei Consiglieri Comunali, da almeno 2000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trapani, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario Generale o da suoi delegati. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la proposta corredata da idonea biografia del designato e dalle motivazioni che sostengono la richiesta, sottopone l’istanza al parere preventivo della Commissione Permanente Affari Generali. La proposta viene approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.

ART. 4

La “Cittadinanza Onoraria”, quale attestato di stima e di gratitudine da parte del Comune, nei confronti di una personalità che si sia particolarmente distinta nei diversi settori della società, viene conferita mediante adozione di deliberazione consiliare e successiva consegna di una pergamena che lega simbolicamente il designato alla Città di Trapani, evidenziando altresì la motivazione del riconoscimento e le firme del Presidente del Consiglio e del Sindaco.

La deliberazione dovrà riportare, inoltre, la biografia del destinatario del provvedimento. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento.

ART. 5

E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Trapani nel quale sono iscritte le personalità a cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza Onoraria e sarà curato dal funzionario del Servizio Affari Generali ed istituzionali designato dal Segretario Generale. Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base alle quali è stata concessa la Cittadinanza Onoraria.

La “Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale decorso tale termine il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” può essere eseguita dal Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 6

Il Comune di Trapani in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

ART. 7

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo del Comune per la durata di giorni 15 (quindici).

ART. 8

Incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca, adeguatamente motivato da rilievi oggettivi, è adottato con delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti del Consiglio Comunale, previo parere della competente Commissione Consiliare, su proposta del Sindaco, di 1/3 dei Consiglieri Comunali o di 2.000 (duemila) cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario Generale o dai suoi delegati.